



DETERMINAZIONE N.

1955

del

23 SET. 2014

Atti n. 1390/14

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, MASTER E DOTTORATO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che da vari anni con l'Università degli Studi di Pavia, con sede legale in Pavia, strada Nuova, 65, si rinnovano importanti iniziative e convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, nonché professionalizzanti da parte degli studenti dei vari Corsi di Laurea ovvero Master;

CONSIDERATO che l'attività di formazione degli studenti assume particolare rilevanza nel quadro di un partenariato tra Università ed Ospedali, rivolto all'aggiornamento ed interscambio delle conoscenze, nonché all'acquisizione di sempre maggiori competenze;

ATTESO che, di recente, sono intervenute delle modifiche ed integrazioni normative di livello nazionale e regionale nell'ambito della materia dei tirocini, che comporta la necessità di adeguare la relativa disciplina convenzionale con i vari soggetti interessati;

VISTA la nota in data 30.05.2014, con la quale il Coordinatore del Master di II livello in Ingegneria Clinica dell'Ateneo de quo propone la sottoscrizione di un apposito atto convenzionale per lo svolgimento di tirocini curriculari per gli allievi iscritti al medesimo Corso Master, producendo all'uopo una bozza convenzionale;

LETTI ed esaminati l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento, nonché la normativa ultima di riferimento (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 24.01.2013 e d.g.r. lombardia 825/2013);

DATO ATTO che la fondazione ha avviato le azioni amministrative per l'adeguamento degli standard convenzionali alle recenti modifiche normative di settore e che, nel caso in specie, risulta essenziale ridefinire l'accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Pavia;

CONSIDERATO che con successivo carteggio email, è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio curriculare per la dr.ssa ing. Laura Pirozzi, iscritta al corso Master di II livello in Ingegneria Clinica, per un periodo di circa 3/4 mesi, da svolgersi presso la UOC di Ingegneria Clinica di questa Fondazione;

PRESO ATTO del parere positivo rilasciato dal Direttore Responsabile della U.O.C. di Ingegneria Clinica, dott. ing. Gianpaolo Valente in merito allo svolgimento del predetto tirocinio, individuando all'uopo, quale tutor per la Fondazione, il dott. Paolo Cassoli;

DATO ATTO, altresì, che dall'instaurando rapporto di convenzione non derivano spese a carico dell'Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico dell'Ateneo;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **1955**

del **23 SET. 2014**

Atti n. **1390/14**

RITENUTO di poter procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione per le sopracitate importanti finalità formative;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

recepite integralmente le premesse

1. di approvare il rapporto convenzionale con l'Università degli Studi di Pavia, con sede legale in Pavia, strada Nuova, 65, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, nonché professionalizzanti per gli studenti dei vari Corsi di Laurea ovvero Master e Dottorati;
2. di formalizzare il rapporto di cui al precedente punto, mediante la sottoscrizione del relativo atto convenzionale, secondo il testo proposto dall'Ateneo, allegato – quale sua parte integrante e sostanziale – al presente provvedimento;
3. di autorizzare il tirocinio curriculare della dr.ssa ing. Laura Pirozzi, iscritta al corso Master di II livello in Ingegneria Clinica, da svolgersi, alle condizioni contenute nel progetto Formativo Individuale sino alla data del 31.12.2014, presso la UOC di Ingegneria Clinica di questa Fondazione sotto il tutoraggio del dr. Ing. Paolo Cassoli;
4. di dare atto che i rapporti di convenzione di cui al presente provvedimento non comportano alcuna spesa per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico dell'Ateneo;
5. di autorizzare l'invio del presente provvedimento alle strutture interessate, per il rispettivo seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Osvaldo Basilico

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **23 SET. 2014** AL N. **1955**

Procedimento presso Direzione Amministrativa:
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

IRCCS di natura pubblica

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**

POST LAUREA/ESAMI DI STATO

CONVENZIONE COLLETTIVA N.

DEL

con durata mesi n.

e scadenza il

(RISERVATO AGLI UFFICI DELL'UNIVERSITÀ)

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE**TRA**

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce (LE) il 15/09/1951 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, C.F. e partita IVA 04724150968, con sede legale in Milano, via Francesco Sforza, 28 C.A.P. 20093, tipologia e settore 86.10.10 Sanità Pubblica, d'ora in poi denominato/a "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Direttore Generale, dr. Luigi Macchi, nato a Gallarate, il 15.08.1952, con la carica di Direttore Generale pro-tempore, residente per la carica in Milano, via Francesco Sforza, 28,

Premesso

1. che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
2. l'Università di Pavia è soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003.

Si conviene quanto segue:**Art. 1 – Definizione di tirocinio**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196, delle normative regionali vigenti in materia, nonché delle linee guida nazionali (Conferenza Stato/Regioni e Province autonome – 24 gennaio 2013) sulla base delle quali ogni regione provvede, in virtù della competenza normativa residuale inerente la "istruzione e formazione professionale", alla regolamentazione di tirocini e stages, il soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio curriculare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi del soggetto promotore.

Come risulta dalla Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per tirocini curricolari debbono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. Essi sono destinati a studenti universitari, compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di dottorato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Art. 2 – Elementi del tirocinio

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro essendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.
2. La durata del tirocinio è definita dall'istituzione formativa
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo; il tutor aziendale predispone, in collaborazione con il tutor universitario, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
 - gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze nella struttura sede del tirocinio
 - gli esiti di apprendimento e i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
 - le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art. 4);
 - l'eventuale indennità di partecipazione;

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo **curriculare** il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il Codice Etico del Soggetto Ospitante.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia per l'estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all'Inail.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**

2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
- il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.
 - gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6 – Durata della Convenzione e attivazione del singolo tirocinio

La presente convenzione decorre dalla data indicata in calce ed ha la durata di 24 mesi.

E' fatta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta, da comunicarsi per iscritto.

La convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione del singolo tirocinio.

Art. 7 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Pavia, _____

MI

Università degli Studi di Pavia

p. il Rettore

Il Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti
(Dott.ssa Maria Spoldi)

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Il Direttore Generale
(Dr. Luigi Macchi)

2